

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/A

Adempimenti in ordine alla ammissione ai Campionati Professionistici 2004/2005

I) Adempimenti per l'Ammissione

A) Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono:

- a) aver presentato la domanda alla Lega di competenza entro il termine del **30 giugno 2004**;
- b) rispettare le norme e le prescrizioni per l'ammissione ai campionati professionistici stagione sportiva 2004/2005 contenute nell'allegato B) al C.U. n. 162/A del 30.04.2004, con le seguenti ulteriori precisazioni:

b1) con riferimento al comma, 1 lett. ca) del suddetto allegato B), per lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo devono intendersi coloro che abbiano contratti depositati e ratificati dalle competenti Leghe.

A1) L'eventuale carenza dei parametri di cui al comma 1) lett. e) dell'allegato B) al citato C.U. n. 162/A del 30.04.2004, riferita al **31.03.2004**, verrà contestata dalla CO.VI.SO.C. entro il **4.06.2004** e potrà essere ripianata ai fini del raggiungimento delle misure minime dei parametri indicati nel medesimo allegato, esclusivamente mediante:

a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci da effettuarsi entro il **12.07.2004**. Detti finanziamenti, in caso di situazioni eccezionali valutati dalla CO.VI.SO.C., potranno essere rimborsati, al termine dell'imminente stagione sportiva sempre che – in vista della successiva iscrizione al campionato di competenza – la società abbia rispettato i parametri di cui all'art. 85 paragrafi IV e V delle N.O.I.F.. La dichiarazione di postergazione sottoscritta dai soci finanziatori e controfirmata dal rappresentante legale della società, deve essere conforme al modello predisposto dalla Federazione;

b) incremento dei mezzi propri da effettuarsi:

b1) con versamento in conto futuro aumento capitale irreversibile entro il **12.07.2004**;

b2) nella forma dell'aumento di capitale sociale da deliberarsi entro il **9.07.2004**. L'eventuale differimento dei versamenti non potrà eccedere il 31/12/2004 ed il relativo adempimento dovrà essere garantito da fideiussione bancaria o assicurativa da depositarsi entro il **12.07.2004**. E' escluso l'utilizzo di fideiussioni rilasciate da società finanziarie anche se iscritte negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. I testi delle fideiussioni bancarie ed assicurative dovranno risultare conformi al modello predisposto dalle Leghe e previamente approvato dalla Federazione. Le fideiussioni assicurative dovranno essere

rilasciate da primaria impresa di assicurazione, benvisa allo Stato Italiano e con un rating AAA se accertato da Standard & Poor's o Aaa se accertato dalla Moody's. Le fidejussioni dovranno riportare inoltre esplicita dichiarazione della banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della società.

L'importo da versare secondo le modalità previste alle precedenti lett. a) e b) potrà essere ridotto attraverso l'utilizzo del saldo attivo finanziario al 9.07.2004 derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori italiani e non per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti di cui al punto 12 lett. A) del C.U. 168/A del 30.04.2004. Tale saldo attivo dovrà essere certificato alla CO.VI.SO.C. dalle Leghe di competenza entro il 12.07.2004 e non potrà essere ridotto a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori fino al termine della stagione sportiva 2004/2005. Il medesimo saldo potrà essere utilizzato ai fini del ripianamento del P/A e P/D una sola volta per l'importo risultante alla data di cui sopra. Ai fini della determinazione del saldo saranno ammesse in compensazione esclusivamente operazioni di cessione di calciatori italiani e non a società appartenenti a Federazioni Estere nell'ambito dell'Unione Europea.

B) Le società saranno inoltre tenute ad osservare i seguenti adempimenti:

- 1) depositare presso la CO.VI.SO.C., entro il **15.06.2004**, il bilancio chiuso al 30.06.2003 approvato e corredato della certificazione della società di revisione, ove prescritta, nonché depositare nello stesso termine la relazione semestrale al 31.12.2003. Tali adempimenti sono richiesti entro il suddetto termine, qualora non fossero stati già effettuati in precedenza;
- 2) depositare presso la CO.VI.SO.C, entro il **15.06.2004**, la certificazione di vigenza delle società e la visura camerale aggiornata attestante la composizione della compagine sociale ;
- 3) depositare presso la CO.VI.SO.C., entro il **15.06.2004**, la documentazione attestante le modifiche statutarie, adottate nella stagione sportiva 2003/2004;
- 4) depositare presso la CO.VI.SO.C., entro il **15.5.2004** i prospetti PA e PD di cui al comma 1 lett. e) dell'allegato B) al C.U. n. 162/A del 30.04.2004;
- 5) depositare presso la CO.VI.SO.C., entro il **12.07.2004**, ore 19,00 e solo nel caso in cui si sia verificata la situazione richiamata al primo capoverso del comma 4 dell'allegato B al C.U. n. 162/A del 30.04.2004, la relazione della società di revisione che esprima un giudizio positivo e senza rilievi in ordine alla continuità aziendale.
- 6) documentare alla CO.VI.SO.C, entro il **15.06.2004**, quanto prescritto dal comma 1) lett. b) e lett. c.b) dell'allegato B) al C.U. n. 162/A del 30.04.2004, mediante il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile; in alternativa, le società dovranno depositare, nel medesimo termine del **15.06.2004**, copia degli eventuali accordi di dilazione stipulati con gli Enti impositori, ovvero eventuali autorizzazioni di questi ultimi al pagamento rateale, ovvero, in caso di contenzioso, la documentazione comprovante la pendenza della lite innanzi al competente organo.
- 7) documentare alla CO.VI.SO.C., entro il **15.06.2004**, quanto prescritto dal comma 1) lett. f) dell'allegato B) al C.U. n. 162/A del 30.04.2004;
- 8) documentare alla CO.VI.SO.C. entro il **12.07.2004**, gli adempimenti prescritti alla precedente lett. A1), ove richiesti.

Le Leghe certificano alla COVISOC entro il **12.07.2004**, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 lett. c.a), d.a) e d.b) dell'allegato B) al C.U. N. 162/A del 30.4.2004. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, lett. c.a) dell'allegato B) al C.U. n. 162/A del 30.04.2004, le società della Lega Professionisti Serie C dovranno documentare alla medesima Lega l'assenza di debiti entro il **6.07.2004**. Le Leghe comunicano alla CO.VI.SO.C. entro lo stesso termine del **12.07.2004**, l'esistenza di accordi di dilazione o di rateizzazione o l'esistenza di contenzioso richiamati dal comma 5 dell'allegato B) al C.U. n. 162/A del 30.04.2004, allegando la documentazione relativa.

II) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C

- 1) Le società che, avendo conseguito titolo sportivo di permanenza, dovrebbero disputare i Campionati di Serie C-1^a divisione (C1) e di Serie C-2^a divisione (C2) nella stagione sportiva 2004/2005 debbono trasmettere alla Lega Professionisti Serie C, oltre alla domanda di ammissione corredata dal versamento della tassa d'iscrizione, la seguente documentazione:
 - a) entro il termine perentorio del **6.07.2004**, l'originale della garanzia bancaria a prima richiesta a favore di essa Lega, dell'importo di € 207.000,00=. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla Lega Professionisti Serie C con separata comunicazione;
 - b) entro il 30 giugno 2004, l'apposita dichiarazione del Legale Rappresentante della Società attestante le modalità e la delega irrevocabile alla Lega Professionisti Serie C per il pagamento dei lodi emessi dal Collegio Arbitrale nonché gli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali a carico della Società (il tenore della dichiarazione è reso noto con apposita comunicazione);
 - c) per le sole società partecipanti al campionato di serie C1 la domanda di iscrizione deve contenere apposita dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti in caso di promozione alla serie B, così come quantificato nel modulo all'uopo predisposto dalla Lega Professionisti Serie C che sarà reso noto con apposita comunicazione;
 - d) per le sole Società che al termine della stagione sportiva 2003/2004 risulteranno retrocesse dalla Serie B in Serie C/1 e che hanno in essere pagamenti biennali garantiti da polizza assicurativa conseguenti ad operazioni di trasferimento effettuate in precedenti stagioni, detta garanzia deve essere trasformata entro il termine perentorio del **6.07.2004** in una garanzia bancaria a prima richiesta.

III) ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DEL CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI AVENTI TITOLO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO DI SERIE C2

- 1) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C-2^a Divisione (C2) e costituite sotto forma di società di capitali (S.p.A. o S.r.l.), debbono presentare, nel termine del **30 giugno 2004** alla F.I.G.C. – CO.VI.SO.C. ed alla Lega Professionisti Serie C

in copia il bilancio al 30.6.2003, il certificato di vigenza e la visura camerale aggiornata attestante la composizione della compagine sociale, unitamente alla copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente; le stesse, altresì, devono far pervenire, entro il **30 giugno 2004**, alla Lega Professionisti Serie C ed alla F.I.G.C. in copia, apposita domanda di ammissione corredata dal versamento della tassa di iscrizione nonché, quanto previsto al precedente paragrafo II punti 1/a (garanzia bancaria a prima richiesta) e 1/b (delega irrevocabile), nei termini ivi indicati, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dalla competente Lega. Esse dovranno altresì documentare alla CO.VI.SO.C. nel termine perentorio del **12.07.2004**, ore 19,00, con attestazione del Comitato per l'Attività Interregionale l'inesistenza di debiti nei confronti di tesserati, della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C.

- 2) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti e costituite in forma diversa dalle società di capitali, debbono presentare, nel termine del **30 giugno 2004**, alla F.I.G.C.-CO.VI.SO.C. ed alla Lega Professionisti Serie C l'apposita domanda di ammissione corredata dal versamento della tassa di iscrizione, dall'atto di trasformazione ex artt. 2498 e segg. c.c., dalla perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c., dallo Statuto conforme alla normativa, legislativa e federale vigente, da una situazione patrimoniale iniziale. Per tale ammissione, le società dovranno inoltre presentare alla Lega Professionisti Serie C e alla F.I.G.C.-CO.VI.SO.C. in copia, quanto previsto al precedente paragrafo II punti 1/a (garanzia bancaria a prima richiesta) e 1/b (delega irrevocabile), nei termini ivi indicati, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dalla competente Lega. Esse dovranno altresì documentare alla CO.VI.SO.C. nel termine perentorio del **12.07.2004**, ore 19,00, con attestazione del Comitato per l'Attività Interregionale l'inesistenza di debiti nei confronti di tesserati, della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C.

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato di Serie C-2^a Divisione (C2) e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo, della Lega Professionisti Serie C.

* * * *

IV) RICORSI

La CO.VI.SO.C., entro il **19.07.2004**, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalle Leghe professionistiche competenti, comunica alle società l'esito della propria istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. e alle Leghe competenti.

A tal fine e quale condizione per la ricezione di detta comunicazione, le società hanno l'onere di comunicare, entro la data del **30 giugno 2004**, il numero di telefax ove questo sia nuovo o diverso da quello risultante dall'annuario Federale 2003.

Le società che sono risultate non in possesso dei requisiti per l'ammissione al campionato possono presentare ricorso alla F.I.G.C. - CO.A.VI.SO.C. entro il termine perentorio del **22.07.2004** ore 19,00. Fermo il rispetto dei termini di cui ai precedenti paragrafi I, II e III, dopo il 12.07.2004, ore 19,00 ed entro il termine perentorio del **22.07.2004**, ore 19,00, possono essere integrati i soli adempimenti previsti al precedente paragrafo I) lett. A1), sub a) e sub b).

Il ricorso deve essere corredata a pena di inammissibilità da una tassa di EURO 10.000,00 per le Società di Serie A, di EURO 5.000,00 per le società di Serie B e di EURO 2.000,00

per le società di Serie C. Detti importi verranno restituiti nei soli casi di accoglimento dei ricorsi.

La CO.A.VI.SO.C. esprime parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti dalle società avverso la non ammissione ai Campionati, entro il **26 luglio 2004**.

La decisione definitiva sull'ammissione ai Campionati verrà assunta dal Consiglio Federale nella riunione del **27 luglio 2004**.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l'ammissione al campionato di competenza, è consentito ad iniziativa della sola società non ammessa ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito regolamento. Il ricorso viene definito dal Collegio Arbitrale formato ai sensi del citato regolamento con lodo irrituale.

I provvedimenti di ammissione ai campionati, comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente paragrafo non sono suscettibili di impugnazione da parte delle Società aspiranti all'eventuale sostituzione delle società non ammesse.

PUBBLICATO IN ROMA 30 APRILE 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro